



**Comune di Villagrande Strisaili**

**Provincia di Nuoro**

**Regolamento comunale**

**per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 13/04/2023)

## **Indice Generale**

- Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento.
- Art. 2. Funzioni.
- Art. 3. Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.
- Art. 4. Prenotazione della Sala consiliare o di altro eventuale luogo individuato dalla Giunta comunale per la celebrazione e costituzione dell'unione civile;
- Art. 5. Modalità di svolgimento del rito.
- Art. 6. Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.
- Art. 7. Costituzione di unione civile.
- Art. 8. Giorni e orari per la celebrazione matrimoni/costituzione unioni civili.
- Art. 9. Costo del servizio.
- Art. 10. Modalità di pagamento.
- Art. 11. Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.
- Art. 12. Allestimento della Sala Consiliare e/o spazi concessi.
- Art. 13. Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti.
- Art. 14. Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete.
- Art. 15. Tutela dei dati personali.
- Art. 16. Normativa di rinvio.
- Art. 17. Entrata in vigore.

### **Art.1. Oggetto e finalità del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile – D.P.R. 03/11/2000 n.396.

### **Art.2. Funzioni.**

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile viene effettuata dal Sindaco, nella sua funzione di Ufficiale di Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396.

Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, oppure a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.P.R. n.396/2000. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini con anticipo di almeno 15 giorni e con apposita modulistica fornita dall'Ufficio di stato civile.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 D.P.R. 03/11/2000 n.396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

### **Art.3. Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.**

Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati:

- **a)** nella casa comunale nell'Ufficio del Sindaco e nell'Ufficio dello Stato Civile, sito al piano terra della Casa Comunale, alla presenza dei soli testimoni o nella Sala Consiliare ubicata al piano primo del Palazzo Comunale (art.106 del Codice Civile);
- **b)** fuori della Casa Comunale, nei casi specificatamente previsti dagli artt.101 e 110 del Codice Civile che disciplinano il matrimonio nell'ipotesi in cui una delle parti per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio di stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, prevedendo a tal uopo che l'Ufficiale di stato civile si trasferisca con il segretario comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito;
- **c)** in ogni altra sede ritenuta idonea alla celebrazione dei matrimoni civili ed individuata con provvedimento della Giunta comunale, da trasmettere al prefetto. A tal fine potranno essere individuate anche sedi di proprietà privata, laddove presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, previo avviso pubblico volto ad acquisire le manifestazioni di interesse e stipulazione di un contratto di comodato gratuito.

### **Art.4. Prenotazione Sala Consiliare o altro eventuale luogo individuato dalla Giunta Municipale per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.**

Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso locali individuati dall'art. 3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile (Allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 15 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.

L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, ne concederà l'utilizzo o, in caso di diniego, comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

### **Art.5. Modalità di svolgimento del rito.**

Nel giorno e nell'ora previsti, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o costituisce l'unione civile alla presenza dei testimoni, anche parenti, maggiorenni, in grado di intendere e di volere, muniti di regolare documento di identità personale in corso di validità.

Nell'atto di matrimonio o nell'atto di costituzione dell'Unione civile viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi o i soggetti civilmente uniti intendono adottare.

Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno e nell'ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile.

I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi nel Palazzo Municipale o nel luogo prescelto per la celebrazione, almeno 15 minuti prima dell'inizio previsto per la cerimonia.

### **Art.6. Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.**

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 4.

Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento del relativo rimborso spese.

### **Art.7. Costituzione di unione civile.**

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016 n.76.

L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige il processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

La costituzione dell'unione civile può essere effettuata fuori della Casa Comunale, e dai luoghi come sopra individuati ai sensi del precedente art. 3, nei casi di cui ai commi seguenti:

- qualora uno degli interessati (o entrambi) sia impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo, comprovata da idonea certificazione medica o dalla dichiarazione di un pubblico ufficiale;
- in caso di imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e che pertanto sia/siano impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, comprovate da idonea certificazione medica.

#### **Art.8. Giorni e orari consentiti per la celebrazione matrimoni /costituzione unioni civili.**

I matrimoni e la costituzione delle unioni civili possono essere celebrati in via ordinaria nei seguenti giorni e orari di servizio dell'Ufficio di Stato civile:

- dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.

Le celebrazioni dei matrimoni civili sono sospese nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 gennaio;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile;
- 1 Maggio;
- 2 Giugno;
- 1 Agosto (Santo Patrono);
- 15 Agosto;
- 1 Novembre;
- 8 Dicembre
- Natale e Santo Stefano.

Qualora sopraggiungano delle richieste degli utenti di celebrazione di matrimoni/costituzione di unioni civili nei giorni di cui al secondo comma potrà essere concessa, in casi eccezionali, previa valutazione della disponibilità degli organi istituzionali e delle strutture comunali competenti e previo versamento di apposita somma quale rimborso delle spese volte a finanziare il costo del servizio offerto per la celebrazione del matrimonio.

Le celebrazioni sono comunque subordinate alla disponibilità dei luoghi di celebrazione compatibilmente con le esigenze istituzionali.

#### **Art.9. Costo del servizio.**

Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è dovuto il pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese nella misura che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta.

Le tariffe verranno aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, dei servizi offerti e delle spese gestionali quali riscaldamento, pulizie, spostamenti ecc.

La celebrazione di matrimoni civili/la costituzione di unioni civili svolta presso l'Ufficio del Sindaco e l'Ufficio di Stato Civile non comporta alcun rimborso spese.

#### **Art.10. Modalità di pagamento.**

Il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso spese dovrà essere corrisposto dal concessionario all'Amministrazione Comunale mediante versamento alla Tesoreria Comunale prima della data di utilizzo della Sala Consiliare o altro luogo individuato dalla Giunta Comunale.

### **Art.11. Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.**

L'Ufficio comunale competente per la celebrazione dei matrimoni/costituzioni di unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni.

Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio saranno riconosciuti i compensi per il lavoro straordinario, nei limiti della disponibilità del fondo.

### **Art.12. Allestimento della Sala Consiliare e/o spazi concessi.**

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la Sala Consiliare o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti, senza arrecare pregiudizio alcuno ai locali e agli arredi esistenti.

La Sala Consiliare e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering, etc.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei collocati dai richiedenti.

E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti musicali personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni onere finanziario ed organizzativo connesso, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o dei costituendi l'unione civile.

E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno bene augurante che possa provocare danni o sporczia nella Sala Consiliare o negli spazi all'interno del Palazzo dove si svolge la celebrazione.

Nel caso si verificano danni alla Sala Consiliare, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

E' consentito l'uso della Sala Consiliare e degli altri locali individuati fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (scambio auguri, foto, ecc.).

### **Art.13. Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti.**

La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte dei cittadini stranieri non residenti in Italia, va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio, ai sensi dell'art.116 del C.C., rilasciato dalle competenti autorità consolari

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, la predetta documentazione è sostituita dal certificato di capacità matrimoniale.

La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati al momento della prenotazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza di impedimenti alla celebrazione.

Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

### **Art.14. Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete.**

Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete, così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al quale dovranno provvedere a propria cura e spesa.

L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.

Qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

#### **Articolo 15. Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del DGPR Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 e Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

#### **Art.16. Normativa di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- Il Codice Civile
- Il D.P.R. 3 novembre 2000 n.396;
- La Legge n.76/2016
- Il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267
- Lo Statuto Comunale,
- La circolare del Ministero dell'Interno n. 532 del 28/02/2014 sulla celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale

#### **Art.17. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.